

PG. N. 287917 DEL 13/06/2009 – FASC. 7.12.1/1/2009

Bologna 13 agosto 2009

Fascicolo 7.12.1/1/2009

Oggetto : Proposta di criteri per ampliamento delle sedi relative alle attività di autoscuole, Imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e scuole nautiche.

A seguito di contatti telefonici intercorsi con operatori delle attività di competenza della U.O. si segnala che frequentemente vengono inoltrate richieste al fine di poter ampliare la sede delle attività; a tutt'oggi, prevalentemente sono pervenute e in fase di formalizzazione richieste in materia di autoscuole mentre, in passato, sono pervenute per le agenzie pratiche auto.

Si informa che per quanto riguarda le autoscuole, prevalentemente le richieste attengono alla possibilità di ampliare la propria sede di attività mediante l'utilizzo di locali posti anche al di fuori della sede autorizzata al fine di poter disporre di superfici maggiori rispetto a quelle autorizzate allo scopo di allestire una ulteriore aula di teoria. Si evidenzia che tale richiesta non è disciplinato dall'attuale quadro normativo.

Al riguardo occorre tenere in considerazione che nel corso degli ultimi anni si è registrato un incremento delle attività assegnate alle autoscuole da parte del Ministero dei Trasporti, a partire dal certificato per la guida dei ciclomotori, ai corsi per recupero punti della patente, alla Carta di qualificazione dei conducenti (CQC) nonché alla prossima attività di formazione degli insegnanti di teoria e di guida per la quale è in itinere il quadro normativo di disciplina.

Si evidenzia altresì che anche il nuovo decreto normativo di regolamentazione dell'attività di autoscuola (in fase di elaborazione) – di cui abbiamo avuto conoscenza mediante copia inviataci dall'UPI nel 2007 e che dovrà sostituire l'attuale DM 317/1995 registra tale tendenza.

All'art. 4 "locali", di cui alla proposta di decreto, la composizione dei locali (vale a dire: 1 AULA, 1 UFFICIO, SERVIZI IGIENICI) viene determinata **quale dotazione minima**.

Inoltre detto articolo contemple altresì la possibilità di utilizzare ulteriori **aula didattiche (quindi non di teoria)** le quali dovranno avere una superficie **di almeno 15 mq**.

Qualora invece l'autoscuola fosse interessata agli esami informatizzati per il conseguimento della patente da effettuarsi in sede, l'autoscuola dovrà disporre di un'aula **di almeno 30 mq** (previa acquisizione del previsto nulla-osta da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri)

Tenuto conto dell'evoluzione normativa si ritiene pertanto ragionevole, fin da ora, considerare favorevolmente le richieste di ampliamento degli spazi a disposizione degli operatori delle autoscuole; ciò in quanto necessità reale e sicuramente meritevole di essere accolta, al fine anche di poter garantire un migliore livello del servizio offerto all'utenza.

Inoltre al fine di poter confermare la necessità che l'ampliamento dei locali eventualmente richiesto siano riconducibile ad una stessa sede - criterio affermato e contenuto sempre alla proposta di cui all'art. 4 sopra citato che prevede altresì che la sede di autoscuola sia unica ed indica espressamente che non sono ammesse sedi secondarie. Al riguardo si ritiene che alla sede debba corrispondere il complesso dei locali previsti, nei termini minimi stabiliti dalla normativa di settore, vale a dire la presenza dell'Ufficio, dell'aula di teoria e dei servizi igienici; al di fuori di tale composizione si ritiene che non possa trattarsi di sede.

Si ritiene pertanto che i locali eventualmente individuati dalle autoscuole e posti al di fuori della sede di autoscuola dovranno essere dislocate nelle immediate vicinanze (vale a dire al n. civico attiguo, ovvero nello stesso edificio oppure nell'edificio di fronte o dietro posto ad una distanza non superiore ai mt. 150 dalla sede di autoscuola. Tale distanza, da calcolarsi attraverso il percorso pedonale più agevole, ha lo scopo, oltre che di confermare l'unicità della sede, di consentire che gli ulteriori locali individuati per ampliare le superfici a disposizione, possano anche non essere dotati di servizi igienici autonomi.

In tal caso occorrerà fare riferimento ai servizi igienici già presenti obbligatoriamente presso la sede rappresentata dal complesso dei locali previsti come più sopra indicato; detti servizi igienici dovranno avere le caratteristiche previste dalla normativa di settore.

Circa la non obbligatorietà dei servizi igienici presso gli ulteriori locali si ritiene utile fare riferimento altresì ai criteri di cui al precedente riferimento in tema di apertura di nuova agenzia pratiche auto presso i Centri commerciali anno 2007 prot. 269778 dell'1 agosto 2007 (vedi copia allegata).

Qualora l'ampliamento richiesto sia invece da riferirsi all'apertura di un ambulatorio medico per l'effettuazione delle visite per il rilascio/rinnovo patenti affinché sia necessaria l'adozione di un atto della Provincia occorrerà che l'ambulatorio stesso sia posto all'interno della sede intesa come insieme dei locali come sopra indicato.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei locali si richiamano i contenuti di cui alla nota del DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA -USL Bologna- del 17 giugno 2009 al Prot. 83038-15-02-05. Successivamente alla ristrutturazione/ampliamento dei locali dovrà intervenire autorizzazione comunale anche se tale evento è lasciata alla discrezionalità del comune (vedasi al riguardo mail del funzionario Usl allegata.)

Conseguentemente, per quanto riguarda i criteri utili per esaminare le richieste presentate dagli operatori si ritiene di poter riassumere il quadro come segue:

Caratteristiche dei locali¹

Confermando che l'aula di teoria dovrà avere la dimensione di almeno 25 mq, come previsto dalla normativa di settore, l'ulteriore locale utilizzato per lo svolgimento di attività didattica dovrà essere qualificato quale appunto **AULA DIDATTICA**; dovrà essere fisicamente attiguo alla sede dell'autoscuola al fine di poter garantire l'unicità della sede di autoscuola.

Per attiguo si intende che il locale annesso alla sede già autorizzata sia posto nel medesimo edificio eventualmente con n. civico diverso, ovvero in altro edificio posto ad una distanza (di lato, di fronte o dietro) non superiore ai 150 mt dalla sede dell'autoscuola da calcolarsi come più sopra indicato.

La superficie dell'aula didattica ulteriore dovrà essere di almeno mq. 15 (ovvero almeno 30 se utilizzata per gli esami informatizzati come sopra indicato)

In considerazione di quanto sopra indicato **non si ritiene** che la seconda aula didattica debba essere dotata obbligatoriamente di servizi igienici in quanto l'utenza potrà utilizzare quelli posti nella sede dell'autoscuola considerata che la distanza dalla stessa non potrà superare come si è detto mt. 150

Per quanto riguarda la dotazione di materiale di arredo e didattico presente nella seconda aula

¹ Il DM 317/95 art. 3 prevede che "I locali dell'autoscuola ed i CI riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione comprendano:

- a) un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati."

didattica si ritiene di dover precisare quanto segue:

Arredamento didattico e materiale per le lezioni teoriche²

Si ritiene che l'arredamento debba essere presente e che si possa fare riferimento all'art. 4 del DM 317/1995 confermato nella sostanza anche dal prossimo decreto ministeriale in via di definizione.

Per il materiale didattico necessario l'impresa dovrà comunicare per quali fini intende utilizzare la 2a aula (corsi conseguimento patente, corsi recupero punti, corsi per ciclomotori, corsi CQC ect.) affinché lo scrivente ufficio valuti, alla luce dell'attuale specifica normativa, il materiale che dovrà essere presente nell'aula.

Corsi patente Se all'interno della 2a aula saranno svolti anche i corsi di conseguimento patente si ritiene che debba essere presente tutto il materiale previsto dal DM 317/95 art. 5.

Corsi ciclomotori La normativa³ relativa al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori non stabilisce materiale specifico; tuttavia si ritiene di poter fare riferimento comunque al materiale previsto dall'art. 5 DM 317/1995 equiparando il certificato per la guida dei ciclomotori alla patente di guida

Corsi recupero punti La normativa⁴ relativa ai corsi recupero punti prevede che I soggetti pubblici e privati, per essere autorizzati, devono dimostrare di avere la disponibilità di determinata attrezzatura (similare a quella prevista dal DM 317/95) ma che la stessa per soggetti pubblici e privati può essere sostituita con supporti audiovisivi o multimediali.

Corsi CQC La normativa⁵ relativa ai corsi per la carta di qualificazione del conducente prevede che i soggetti pubblici e privati, per essere autorizzati, devono dimostrare di avere la disponibilità di determinata attrezzatura (similare a quella prevista dal DM 317/95) ma che la stessa per soggetti pubblici e privati può essere sostituita con supporti audiovisivi o multimediali

Si ritiene quindi che per i corsi, recupero punti e CQC sia sufficiente che l'aula sia dotata del materiale previsto dal DM 317/95 anche solo tramite sistemi audiovisivi e multimediali. Al fine di poter indicare quale materiale obbligatorio non sostituibile con sistemi audiovisivi si propone di riferirsi all'art. 5 del DM 317/1995 ovvero all'art. 6 del prossimo decreto ministeriale in fase di definizione che, prevedendo che il materiale riportato possa essere integrato anche da programmi didattici multimediali, stabilisce, elencandoli il materiale obbligatorio (vedi copia articolo)

² Il DM 317/95 art. 4 prevede che

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

Il DM 317/95 art. 4 prevede che

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale,

³ [Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 giugno 2003](#)

⁴ [Decreto Ministeriale 29.07.2003 \(pubblicato in G.U. n. 181 del 06.08.2003\) – art. 2](#)

⁵ DM del 7/2/2007

Ai fini poi dell'inoltro formale delle richieste da parte degli operatori si ritiene che la modulistica attualmente in uso presso la U.O Autoscuole e reperibile alla pagina web assegnata (richiesta di nulla osta all'ampliamento - ristrutturazione dei locali) possa essere utilizzabile allo scopo.

Alla richiesta dovrà essere allegata altresì:

- all'allegato 11 ed 11 bis (disponibilità locali ed attrezzatura) per le autoscuole
- allegato G1 per le agenzie di pratiche auto.

il relativo procedimento amministrativo è in S.A. con una durata pari a 30 giorni.

SCUOLE NAUTICHE

Per quanto attiene la richiesta eventualmente presentata da Impresa esercitante attività di scuola nautica, in considerazione della stretta attinenza con l'attività di autoscuola si ritiene che per quanto riguarda i criteri circa la possibilità di autorizzare ulteriori spazi per ampliare la sede di scuola nautica possano essere applicati, ove possibile e non in contrasto con la normativa di settore, gli stessi criteri sopra indicati per le autoscuole.

AGENZIE PRATICHE AUTO

L'utilizzo di ulteriori locali non risulta disciplinato dalla normativa di settore⁶. Occorre considerare che tale attività risulta a tutt'oggi ancora sottoposta a contingentamento⁷, pertanto qualora venisse richiesto nulla-osta per l'ampliamento di sede occorrerà valutare che l'ampliamento richiesto non sia occasione per "occupare" indebitamente degli spazi commercialmente "appetibili" al di fuori delle procedure proprie di rilascio di autorizzazione per apertura di nuova sede.

Si ritiene tuttavia che, al fine di poter migliorare il livello di servizio offerto all'utenza, le richieste di ampliamento possano comunque essere valutate positivamente avendo presente al riguardo quanto segue:

- l'ulteriore locale individuato da impresa titolare di autorizzazione allo svolgimento di attività di pratiche auto debba essere adibito esclusivamente ad attività di consulenza ed assistenza previsti dall'art. 1 della L. 264/91;
- dovrà essere fisicamente attiguo alla sede dell'agenzia pratiche auto al fine di poter garantire l'unicità della sede trattandosi altresì di attività contingentata. Per attiguo si intende che il locale annesso alla sede già autorizzata sia posto nel medesimo edificio eventualmente con n. civico diverso, ovvero in altro edificio posto ad una distanza (di lato o di fronte o dietro) non superiore ai 100 mt dalla sede in cui si svolge l'attività di ag.pa.
- l'assunzione degli incarichi dovrà avvenire OBBLIGATORIAMENTE presso la sede individuata per lo svolgimento dell'attività L. 264/1991 dove dovrà essere conservato il libro giornale di cui all'art. 6
- per quanto attiene i servizi igienici si ritiene che gli stessi possano anche non essere presenti nel locale annesso in quanto l'utenza potrà utilizzare quelli posti nella sede dell'agpa considerata che la distanza dalla stessa non potrà superare come si è detto mt.100. Al riguardo si rimanda altresì al riferimento del 1 agosto 2007 relativamente ai criteri di agpa presso centri commerciali

⁶ Decreto 9/11/1992 – art. 1 e legge 264/91

⁷ Decreto Ministero dei Trasporti 9 dicembre 1992

*Caratteristiche del locale*⁸

Il locale poiché sarà considerata quale superficie ulteriore rispetto alle superfici che compongono la sede si ritiene non debba corrispondere a particolari dimensioni.

Tuttavia qualora lo spazio concorra ad ampliare i locali da destinare ad Ufficio o ad archivio si ritiene di poter fare riferimento alla superficie minima prevista dal DM 9/11/1992 che stabilisce per l'ufficio mq 20 e mq. 10 per l'archivio.

Per quanto riguarda gli arredi con riferimento allo stesso DM9/11/1992 gli spazi destinati ad ufficio dovranno risultare oltre che areati ed illuminati dovranno essere dotati di un arredamento atto a permettere un temporaneo agevole stazionamento del pubblico.

Ai fini poi dell'inoltro formale delle richieste da parte degli operatori anche in questo caso si ritiene che la modulistica attualmente in uso presso la U.O Autoscuole e reperibile alla pagina web assegnata (richiesta di nulla osta all'ampliamento - ristrutturazione dei locali) possa essere utilizzabile allo scopo.

Alla richiesta dovrà essere allegata altresì l'allegato G1 relativamente al titolo in base al quale è concessa la disponibilità dei locali stessi e le relative autorizzazioni comunali circa la destinazione d'uso .

Il relativo procedimento amministrativo è in S.A. con una durata pari a 30 giorni.

Visto la Responsabile Ufficio
Amministrativo Trasporti
Dr.ssa Natalia Negrini
f.to digitalmente

⁸ Decreto 9/11/1992